

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace **AVV. PAOLO BUTTARELLI**

SEZ. III

RG.

CONT.

ha pronunciato la seguente

REP.

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. **84869/09**

R.G. contenzioso dell'anno

TRA

CIRO

elettivamente domiciliato in Roma,

presso l'avv. **LUCIANO**

che lo rappresenta con mandato **A MARGINE ATTO DI CITAZIONE**

ATTORE

E

1) **EQUITALIA - GERIT S.P.A. - L/TEVERE FLAMINIO 18 - 00196 (CONTRAFFATTO)**

2) **COMUNE DI ROMA**

elettivamente domiciliato in Roma, **VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 (AVVOCATURA COMUNALE)**

presso avv. **IL F.D. GIAN LUCA LATO**

che lo rappresenta con mandato **IN ATTI**

CONVENUTO

OGGETTO: **OPP. NE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615 C.P.C.**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CON ATTO DI CITAZIONE RITUALMENTE NOTIFICATO **CIRO** **CON**

VENIVA IN GIUDIZIO EQUITALIA - GERIT E COMUNE DI ROMA OPPROBRI -

DOSI ALLA CARTELLA ESATT. LE 097 2009 00329824 40 DI E, 247,26

EMESSA DA EQUITALIA, N. Q. DI CONCESSIONARIA ISRAEL RASCOSSIONE NELLA

Mod. 8

PROVINCIA DI ROMA, PER IL MANDATO PAGAMENTO DEL IVA 630

50480292 DEL 22.07.05 PER VIOLAZ. ART. 7/01 C.D.S. DA PARTE

DELL'ATV TG, CA 272 KM A V.LE DEUS MEGAGUE S'ORA - ECCEPI -

VA IL [REDACTED] CHE POSTO VERBALE ERA STATO TEMPESTIVAMENTE

OPPOSTO CON RICORSO AMM.VO AL PREFETTO (COPIA DEL RICORSO E CAR

TOLONGA DI RICEVUTA IN ATTI) E CHE, A CAUSA DI MANCATA RISPOSTA

DELLA SUDETTA AUTORITÀ (EMMISSIONE DI O.I. IN CASO DI RIGETTO O DE

CRETO DI ARCHIVIAZ. IN CASO DI ACCOGLIMENTO) DOVEVAI RITENERE AC

COLTO SULLA BASE DEL C.D. SILENZIO - RILENTO (V. ART. 204/1 BIS C.D.S.)

CHIEDOVA PERTANTO L'ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA, VITTE LE SPESSE.

ALL'URGENZA 23.11.09 RISULTAVA COSTITUITO IL COMUNE DI ROMA CHE

ECCEPIVA IL DIFETTO DI CONTRATTORIO PER AGENZIA DELL'UTE ROMA

TALE ECCEZIONE, DEL TUTTO INCOMPRESIBILE, VENIVA IMPUGNATA E CON

TROVATA DAL RICORRENTE CHE CHIEDOVA LA DECISIONE. IL G. di P. TRATTENEA

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'AZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE È CORRETTAMENTE RADICATA

IN QUANTO NEL VAI E NEM DEVE DELEGARE CON VIA IV NOVEMBRE GLI

È SUCCESSO (MA NON È LA PRIMA VOLTA) DI NON PRENDERE NOTA DELLA

MANOVATA RICORSO DELLA PREFETTURA AL RICORSO DEL [REDACTED] IN

DATA 8.08.05, RICEVUTO A VIA OSTIENSIS L'8.10.05 - A QUESTO PUNTO

LA COSA È ANDATA AVANTI COME SOPRA DETTO E NON V'È CHE (PRENBERNE ATTO

ATTRIBUENDO LE RESPONSABILITÀ A CHI CE LE HA (NON LA CONCESSIONARIA) -

P. q. M.

IL G. di P. di ROMA, DEFINITIVAMENTE GIUDICANDO NELLA CAUSA TRA

CITAZIONE GAO (ATTORE) ED EQUITALIA - GERIT + COMUNE DI ROMA (CON

VENUTI DI CUI IL SECONDO CONTUMACE) ACCOGLIE LA DOMANDA, ANNULLA

LA CARTELLA PER INESISTENZA DEL TITOLO ESECUTIVO, RIGETTA LA RICHIESTA DEI BRANZI
ESISTENZIALI IN QUANTO NON RICORRONO I PRESUPPOSTI (C'È DI MOLTO PEGGIO!), CONSTATTA
IL COMUNE DI ROMA ALLE SPESSE (€ 175 + 12.50% SPESSE GEN. LI + CPA + IVA) DA RISTRARSI A
FAVORE DELL'AVV. LUCIANO MANGINI EX ART. 93 CPC.
ROMA, 12.02.2010
Avv. Paolo BUTTARELLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il 01/06/12
IL CANCELLIERE B3
Olivio Costabile

